

#### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

# CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE

#### AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE

#### **ORDINANZA**

#### Regolamento background check e accessi a bordo nave nel Porto di Monfalcone

- Il Capitano di Fregata (CF), Capo del Compartimento marittimo ed Autorità Designata del porto di Monfalcone ed il Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale sottoscritti
- VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e in particolare l'articolo 6, comma 4, lettera a) che conferisce alle Autorità di Sistema Portuale poteri di Ordinanza in materia di sicurezza rispetto ai rischi di incidenti ed alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO l'art.24, comma 2, della Legge 28 gennaio 1994, n.84, che dispone l'iscrizione in appositi registri, tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale, dei lavoratori delle Imprese operanti in porto, nonché del personale di cui all'art.17 della stessa legge;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 203 inerente l'attuazione della Direttiva CE 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;
- VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 150 di data 30 maggio 2024, con il quale è stata disposta la nomina del prof. Vittorio Alberto Torbianelli quale Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
- VISTO il Decreto dell'allora Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 287 del 20 settembre 2022, che ha approvato la revisione 1 del "Programma Nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite internazionali" Edizione dicembre 2021;
- **VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Monfalcone n. 85/2015 relativa alla security dell'impianto portuale di Portorosega ITMNF0002;
- **VISTO** il Decreto AdSPMAO n. 1750/2023 del 6 settembre 2023 e s.m.i., con il quale sono stati determinati gli importi da addebitare a titolo di rimborso spese per il rilascio e la gestione dei titoli di accesso personale;
- VISTI i Regolamenti per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Trieste e Monfalcone, approvati con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 1533/2018 del 25 gennaio 2018 e n. 1720/2023 del 17 febbraio 2023;

- **VISTO** il Regolamento recante la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali esercitate in porto, approvato con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 1697/2022 del 6 maggio 2022;
- **VISTO** quanto contemplato dal Piano di Sicurezza del Porto adottato dalla Conferenza di Sicurezza del Porto in data 9 agosto 2021, ed approvato dalla Prefettura di Gorizia con comunicazione 16125/2021 dd 2 settembre 2021;
- **VISTA** la Deliberazione n. 27/2021 del Comitato di Gestione di AdSPMAO che ha approvato il Regolamento dello Sportello Unico Amministrativo;
- **VISTO** il progetto SILI implementazione progetto SEC- Sistema Logistico Integrato del Friuli Venezia Giulia, controllo accessi porti di Trieste e Monfalcone predisposto;
- **PRESO ATTO** del verbale della Conferenza dei Servizi di Sicurezza Portuale del giorno 30 maggio 2024 avente come oggetto la presente Ordinanza;

**SENTITO** l'Ufficio di Polizia di Frontiera competente;

#### **ORDINANO**

#### Art. 1

È approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento background check ed accessi a bordo nave nel porto di Monfalcone".

#### Art. 2

La presente Ordinanza verrà pubblicata:

- a. nella sezione Ordinanze del sito internet della Capitaneria di porto di Monfalcone: <u>www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone</u>; e
- b. nella sezione Tipologie di Atto Ordinanze del sito internet dell'Autorità di Sistema portuale: <a href="https://portotrieste.albo-pretorio.it">https://portotrieste.albo-pretorio.it</a>

#### Art. 3

La disciplina della presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'allegato Regolamento potrà essere rivisto al fine di superare le eventuali problematiche insorte nell'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

#### Art. 4

- 1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza comprensiva dell'allegato "Regolamento background check e accessi a bordo nave nel porto di Monfalcone" che entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito ufficiale della Capitaneria di porto e dell'AdSPMAO.
- 2. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia

- dei porti, rimanendo responsabili degli eventuali danni a persone e/o cose causati dall'inosservanza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza.
- 3. La presente Ordinanza annulla e sostituisce l'Ordinanza della Capitaneria di porto di Monfalcone n. 85/2015 e sostituisce ogni altra precedente disposizione od Ordinanza incompatibile con quelle introdotte dalla presente Ordinanza.

Trieste, (data della firma apposta digitalmente)

# IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITIMO DI MONFALCONE

# IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE

#### Capitano di Fregata (CP) Giuseppe SIRAGUSA



#### Vittorio Alberto Torbianelli

(firmato digitalmente)



Avverso il-presente-provvedimento è ammesso ricorso gerarchico entro il termine di trenta giorni (artt. 1 e 2 DPR 1199/1971). Inoltre, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar entro il termine di sessanta giorni (artt. 29 e 41 D.lgs. 104/2010) oppure, in alternativa, avverso il provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (artt. 8 e 9 DPR 1199/1971).

CAPO PRIMO - <i>PRINCIPI GENERALI</i>	2
Art. 1 Definizioni	2
Art. 2 Campo di applicazione	3
Art. 2 Esenzioni	3
CAPO SECONDO - ACCESSO PERMANENTE AGLI IMPIANTI PORTUALI E A BORDO DELLE NAVI	4
Art. 4 Controllo dei precedenti personali - Background Check	4
Art. 5 Rilascio permessi per lavoratori stabili degli impianti portuali o a bordo delle navi (Background Check)	5
Art. 6 Comunicazione di accesso a bordo nave	6
Art. 7 Trattamento dati personali	7
CAPO TERZO - ULTERIORI DISPOSIZIONI	8
Art. 8 Obblighi per i terminalisti	8
Art. 9 Disposizioni di carattere generale e controlli	9
Art. 10 Disposizioni transitorie	9

#### **CAPO PRIMO**

#### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

#### Definizioni

- **1.** Ai fini del presente regolamento, si intende per:
  - a) «porto di Monfalcone»: l'area terrestre e marittima, comprendente gli impianti e le attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, che ha al suo interno gli impianti portuali che forniscono servizi alle navi, come individuata nel Piano di Sicurezza del Porto di Monfalcone;
  - b) «**confini del porto**»: i confini marittimi e terrestri del porto di Monfalcone, come individuati da decreto nr. 185/2021 del Capo del Compartimento marittimo di Monfalcone;
  - c) «impianto portuale/port facility»: luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto; dotato di piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP) approvato che ne delinea confini, aree di pertinenza, organizzazione, misure e procedure da adottare:
  - d) «impianto portuale occasionale»: impianto portuale che presta occasionalmente servizi a navi che effettuano viaggi internazionali che, seppur non tenuto a possedere un piano di sicurezza approvato, deve assicurare un livello di protezione adeguato, in accordo a quanto previsto dalla Reg. 10.3 del Cap. XI-2 SOLAS e dalla Parte A Sez. 5 dell'ISPS Code, che disciplina l'utilizzo della Declaration of Security (DOS).
  - e) «impresa Art. 68 light»: impresa che svolge attività economiche occasionali in porto non continuative e per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi l'anno con possibilità di una sola deroga di pari durata così come definite nel "Regolamento per l'esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali nei porti di Trieste e Monfalcone", approvato con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 1697/2022 del 1° settembre 2022;
  - f) «società terminalista»: impresa titolare di una concessione demaniale marittima di aree e/o banchine dell'ambito portuale, per esercizio diretto di operazioni portuali ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii.;
  - g) «datore di lavoro»: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, responsabile dell'organizzazione aziendale;
  - h) «attività professionale stabile»: attività lavorativa a bordo delle navi o all'interno dell'impianto portuale che abbia una durata superiore a 20 (venti) giorni all'anno;

- «background check»: controllo preventivo sui precedenti personali a cui sono sottoposti tutti i lavoratori che effettuano attività professionale stabile all'interno degli impianti portuali o a bordo delle navi;
- j) «agente di sicurezza del porto PSO»: nominato dall' Autorità di Sicurezza del porto (Capo del Compartimento marittimo di Monfalcone), su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale – AdSPMAO, quale punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale;
- k) «agente di sicurezza dell'Impianto portuale PFSO»: soggetto nominato dalla Società terminalista quale responsabile dell'elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del Piano di Sicurezza dell'impianto portuale (PFSP). Mantiene i contatti con gli agenti di sicurezza delle navi (SSOs) ed è incaricato del rilascio delle DOS (Declaration of Security);
- I) «permesso di accesso»: autorizzazione cartacea o digitale (badge, web-ticket, fast ticket) rilasciata dall' Autorità di Sistema Portuale che abilita il possessore all'ingresso all'interno degli impianti portuali.

#### Art. 2

#### Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti coloro i quali esercitano una attività professionale stabile all'interno degli impianti portuali, compresi gli impianti portuali occasionali, e a bordo delle navi presenti nel porto di Monfalcone come descritto nell'Art. 1, comma 1, lettera h).

#### Art. 3

#### Esenzioni

- 1. Il presente regolamento NON si applica a:
  - a) i dipendenti dell'Autorità Marittima;
  - b) i dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale;
  - c) i dipendenti delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco;
  - d) i dipendenti dell'Agenzia delle Dogane;
  - e) le Guardie Particolare Giurate;
  - f) il personale delle Pubbliche Amministrazioni competente in materia di trasporto marittimo;
  - g) il personale dei servizi tecnico/nautici di cui all'art. 14 Legge 84/94 (pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio);

- h) Ispettori incaricati degli accertamenti prescritti dalla Regola 9, co. 1 punto 1.1, del Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS;
- i) Rappresentanti/ispettori della Commissione UE Reg. (CE) 324/2008;
- j) Rappresentanti delle OO.SS. dei marittimi;
- k) Autotrasportatori;
- i passeggeri delle navi, il personale navigante e relativi familiari già imbarcati, in caso di discesa a terra e ritorno a bordo o che accedono agli impianti portuali per prendere imbarco.
- Le suddette categorie di persone possono accedere agli impianti portuali, esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni, previa esibizione obbligatoria del proprio documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
- 3. Al fine di velocizzare la procedura di ingresso negli impianti portuali, è facoltà delle categorie suddette di richiedere il rilascio di un permesso di accesso.
- 4. Sono esentate dal possedere un permesso di accesso le persone la cui temporanea presenza è richiesta dalle Forze di Polizia, dalla Capitaneria di porto o dall'Autorità Doganale, per correlate attività operative.
- 5. È altresì esentato il personale deputato ad intervenire per emergenza e soccorso all'interno degli impianti portuali.

#### **CAPO SECONDO**

#### ACCESSO PERMANENTE AGLI IMPIANTI PORTUALI E A BORDO DELLE NAVI

#### Art. 4

#### Controllo dei precedenti personali - Background Check

- 1. Al fine del rilascio del permesso di accesso permanente agli impianti portuali o a bordo delle navi, tutti coloro che intendano esercitarvi una attività professionale stabile devono essere sottoposti a un controllo preventivo sui precedenti personali.
- 2. Al fine di effettuare il controllo sui precedenti personali, l'Autorità di Sistema Portuale trasmette all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima i dati necessari per la verifica di competenza prevista dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima. Il permesso di accesso permanente può essere rilasciato solo in caso di esito positivo del controllo.
- 3. Il permesso di accesso permanente, già emesso, sarà sospeso e/o ritirato a seguito del venire meno dei requisiti che ne hanno giustificato il rilascio.
- 4. Il controllo sui precedenti personali deve essere ripetuto ogni 5 anni.

5. I dati di cui al successivo art. 5 comma 1, necessari per la richiesta di permesso permanente per operare all'interno degli impianti portuali e a bordo delle navi, devono essere condivisi con i PFSO degli impianti portuali cui il permesso farà riferimento, che dovranno preventivamente approvarne il rilascio.

#### Art. 5

Rilascio permessi per lavoratori stabili degli impianti portuali o a bordo delle navi (Background Check)

- Al fine di ottenere il rilascio del permesso di accesso permanente la società/datore di lavoro di coloro che effettuano un'attività professionale stabile all'interno degli impianti portuali o a bordo delle navi devono presentare la documentazione e la domanda, necessaria per l'effettuazione del controllo sui precedenti personali, attraverso il SUA dell'AdSPMAO all'indirizzo <a href="https://sua.porto.trieste.it">https://sua.porto.trieste.it</a>;
- 2. L'Autorità di Sistema Portuale, effettuata la verifica di completezza della documentazione, provvede a trasmettere all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima i dati in formato elettronico ai fini della verifica di competenza.
- 3. L'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima comunicherà all'Autorità di Sistema Portuale l'esito del controllo: in caso di esito positivo (cioè assenza dei motivi ostativi previsti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 287 del 20 settembre 2022) l'Autorità di Sistema Portuale emetterà il tesserino di accesso negli impianti portuali e a bordo nave. In caso negativo l'istanza verrà rigettata.
- 4. Il rilascio del tesserino avverrà, se l'istruttoria avrà avuto esito positivo, salvo i casi di sospensione del procedimento, entro 90 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta. I 90 giorni potrebbero sospendersi nel caso di richiesta di pareri esterni vincolanti e non pervenuti.
- 5. Il personale che, seppur in presenza di un preesistente rapporto di lavoro, non abbia mai svolto, in modo stabile, la propria attività lavorativa all'interno di un impianto portuale o a bordo delle navi prima del 21 settembre 2022, ivi comprese le nuove assunzioni, non potrà farvi accesso prima del rilascio del tesserino, che avverrà, salvo i casi di sospensione del procedimento, nei tempi previsti dal comma precedente.
- 6. Nel caso di nuove assunzioni di imprese che intendano impiegare il lavoratore solamente all'interno di impianti portuali o a bordo delle navi, la richiesta dovrà essere corredata da almeno una "impegnativa di assunzione", condizionata al rilascio del tesserino.
- 7. Nel caso l'istruttoria si prolunghi oltre il termine di cui al comma 4, il lavoratore per cui è stato richiesto il permesso di accesso agli impianti portuali o alle navi, vi potrà accedere mediante rilascio di permessi temporanei rilasciati secondo quanto previsto dai piani dei singoli impianti portuali validi fino al completamento dei controlli di

- background check e all'eventuale rilascio, se ci sono i presupposti, del tesserino definitivo.
- 8. Qualora la società/datore di lavoro abbia la necessità di fare accedere il lavoratore prima del completamento delle procedure di controllo, potrà chiedere il rilascio di un permesso temporaneo per una durata massima di 10 giorni.
- I controlli sono riconosciuti validi su tutto il territorio nazionale, ma il tesserino nominativo rilasciato permetterà l'accesso esclusivamente agli impianti portuali per i quali è stata presentata istanza corredata dall'autorizzazione del PFSO dell'impianto portuale.
- 10. Nel caso in cui, nel corso di validità del tesserino, sia necessario aggiungere un nuovo impianto portuale, sarà necessario integrare l'istanza seguendo l'apposita procedura SUA.
- 11. Nel caso un PFSO di un impianto portuale volesse chiedere di ritirare l'autorizzazione all'accesso al suo impianto portuale per uno o più lavoratori di un'impresa, dovrà inviare una mail a <a href="mailto:backgroundcheck@porto.trieste.it">backgroundcheck@porto.trieste.it</a> indicando l'azienda e la lista dei lavoratori per i quali richiede il ritiro dell'autorizzazione all'accesso al suo impianto portuale.
- 12. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 3 mesi prima della scadenza riportata sul tesserino.
- 13. I possessori di permesso di accesso per lavoratori stabili degli impianti portuali o a bordo delle navi rilasciato presso un altro porto nazionale, possono richiedere l'emissione del permesso per gli impianti portuali o delle navi del porto di Monfalcone previa presentazione di documentazione attestante il superamento del background check, corredata dall'autorizzazione del PFSO degli impianti portuali presso cui dovranno svolgere la loro attività.

#### Art. 6

#### Comunicazione di accesso a bordo nave

- 1. L'accesso occasionale delle persone a bordo delle unità navali ormeggiate in un impianto portuale ovvero ancorate alla fonda è soggetto a preventiva comunicazione rilasciata dal Comandante della nave o dal relativo Raccomandatario marittimo/Agenzia marittima.
- 2. La comunicazione deve essere effettuata mediante l'impiego dei modelli in All. 1 e 2 da trasmettere, prima di accedere all'impianto portuale, ai seguenti indirizzi:
  - i. all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima per i controlli di competenza (polaria.fvg.go@poliziadistato.it);
  - ii. al PFSO dell'impianto portuale per l'autorizzazione all'accesso;
  - iii. alla Capitaneria di porto di Monfalcone (so.cpmonfalcone@mit.gov.it)

La comunicazione deve essere trasmessa unitamente a copia del documento di riconoscimento, i cui estremi ed i dati identificativi della persona devono corrispondere a quelli indicati nella comunicazione.

- 3. In caso di accesso a bordo di un'unità navale ancorata alla fonda, la comunicazione deve essere effettuata con le modalità precedenti e deve essere trasmessa, prima di accedere all'unità navale, ai seguenti indirizzi:
  - i. all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima per i controlli di competenza (polaria.fvg.go@poliziadistato.it);
  - ii. alla Capitaneria di porto di Monfalcone (so.cpmonfalcone@mit.gov.it)
- 4. Per le unità ancorate alla fonda nella rada del porto di Monfalcone, per motivi di sicurezza della navigazione/salvaguardia della vita umana in mare, è fatto divieto di imbarcare persone in numero superiore a quello riportato nello Ship Safety Equipment Certificate - Passenger Ship Safety Certificate (total number of persons for which lifesaving appliances are provided).
- 5. La suddetta comunicazione deve essere avanzata anche in caso di imbarco di marittimi quali nuovi membri dell'equipaggio.
- 6. La persona autorizzata deve avere sempre al seguito copia dell'avvenuta comunicazione stampata, la quale costituisce titolo per l'accesso solo se accompagnata da un idoneo e valido documento di riconoscimento.
- Tale comunicazione non è necessaria per i passeggeri imbarcanti, in possesso di regolare titolo di viaggio nominativo con al seguito un idoneo e valido documento di riconoscimento.
- 8. Tutte le persone che debbano prendere imbarco e partire a bordo della nave alla fonda in rada oppure ormeggiata in porto, devono comunque sottoporsi ai preventivi controlli di frontiera, qualora previsti, di competenza dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima.

#### Art. 7

#### Trattamento dati personali

- 1. I dati personali raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento 2016/679 UE e al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. I dati personali verranno trattati dal Titolare e da personale autorizzato dal Titolare, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
- 2. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza l'esplicito consenso dell'interessato, salvo le comunicazioni necessarie che potranno

- comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.
- 3. La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengano forniti non sarà possibile dare corso al trattamento per le finalità richieste.
- 4. L'informativa specifica sul trattamento dei dati personali acquisiti per dare attuazione alla disciplina degli accessi nelle aree di competenza dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale è consultabile sul sito internet dell'Autorità di Sistema Portuale alla sezione Privacy <a href="https://trasparenza.porto.trieste.it/">https://trasparenza.porto.trieste.it/</a>

#### **CAPO TERZO**

ULTERIORI DISPOSIZIONI

#### Art. 8

Obblighi per i terminalisti

- 1. L'ingresso all'interno degli impianti portuali di coloro che effettuano un'attività professionale stabile deve essere consentito esclusivamente a chi è in possesso del permesso di accesso permanente rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale.
- 2. Le modalità di controllo dei permessi di accesso agli impianti portuali devono essere stabilite nei singoli piani di sicurezza (PFSP). È fatto obbligo anche all'Agente di sicurezza di ogni impianto portuale occasionale di redigere una procedura dedicata relativa al controllo dei permessi e di trasmetterla alla Capitaneria di porto, per la successiva approvazione, entro 30 giorni dall'emanazione del presente regolamento.
- 3. Al fine di assicurare il rispetto del controllo dei precedenti personali, è fatto obbligo a tutti gli agenti di sicurezza degli impianti portuali di mantenere un conteggio nominativo degli ingressi del personale, ad esclusione delle categorie esentate dal *Background Check*. Il PFSO potrà consentire l'ingresso in terminal per un periodo non superiore a 20 giorni l'anno.
- 4. I dati relativi al personale autorizzato occasionalmente ad accedere agli impianti portuali di cui al precedente punto 3, dovranno essere messi a disposizione della Polizia di Frontiera Marittima con cui concordare, entro 30 giorni dall'emanazione del presente regolamento, modalità e periodicità di invio, che dovrà poi essere tradotta in una procedura che dovrà essere inserita nel piano di sicurezza di ciascun impianto portuale.

#### Art. 9

#### Disposizioni di carattere generale e controlli

- 1. I permessi di accesso sono personali e non cedibili a terzi e devono essere esibiti al personale di vigilanza ai varchi degli impianti portuali.
- 2. All'atto dell'ingresso ogni utente portuale deve essere registrato sugli appositi registri tenuti dal personale di vigilanza in ottemperanza a quanto previsto dai rispettivi piani degli impianti portuali.
- 3. I soggetti che si rifiutano di esibire i permessi di accesso personali e/o il documento di identificazione dai piani degli impianti portuali, che prevedono controlli sulla persona, sugli effetti personali e sul veicolo non potranno accedere alle aree portuali e verranno informate tempestivamente le Forze di Polizia e la Capitaneria di porto.
- 4. I permessi di accesso dovranno essere esibiti in ogni momento e ad ogni eventuale richiesta del personale della Capitaneria di porto, delle Forze di Polizia e del personale appositamente incaricato della verifica dall'Autorità di Sistema Portuale nonché, nell'ambito dei rispettivi impianti portuali, al personale addetto ai controlli di security.
- 5. Le informazioni connesse alle richieste di permesso di accesso in porto sono messe a disposizione dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima per i controlli di competenza.

#### Art. 10

#### Disposizioni transitorie

- 1. All'entrata in vigore del presente regolamento, per coloro che effettuano un'attività professionale stabile all'interno degli impianti portuali o/e a bordo delle navi, già in possesso di un permesso di accesso permanente, le/i rispettive/i società/datori di lavoro devono, entro 60 giorni dall'emanazione del presente regolamento, procedere con la richiesta di cui al precedente art. 4Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Al temine del controllo sui precedenti personali, al richiedente potrà essere rilasciato, entro 90 giorni evidenza dell'avvenuto superamento del controllo sui precedenti personali, comprensivo della lista degli impianti portuali autorizzati, che sarà valida fino ai termini previsti per legge.
- Tutto il personale che opera stabilmente all'interno degli impianti portuali o a bordo delle navi che <u>non</u> sia già in possesso di un permesso di accesso permanente, dovrà essere munito di tale titolo entro e non oltre 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
- 3. Tutte le categorie di persone di cui all' art. 2 dovranno adeguarsi alle relative disposizioni entro e non oltre 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Fino al termine del suddetto periodo, rimane in vigore l'Ordinanza n. 85/2015 della

Capitaneria di porto di Mo all'interno degli impianti por	attuali	procedure	che	regolano	l'accesso



### REGOLAMENTO PER L'ACCESSO NEL PORTO E NEGLI IMPIANTI PORTUALI DI MONFALCONE



Allegato 1
Comunicazione – Art. 6 del Regolamento

# COMUNICAZIONE DI ACCESSO A BORDO DELLE NAVI NELLA RADA E NEL PORTO DI MONFALCONE PER MARITTIMI/TECNICI/ISPETTORI PER IMBARCO

Nome Nave Tipo N										Ti	ро	lave	;				Bandiera			Numero IMO									
☐ ormeggiata								presso il terminal																					
re i	vare	e i	n d	ata .		_/_		/						all'ormeggio n															
sta	evist	ta	an	cora	re	in ra	ada	nel	pu	ntc	d d	i f	ond	a n.															
arte	par	rte	nz	a in	dat	a	_/_	_/				_																	
																		ioni p											
													C	ОМІ	INI	CΔ													
res	a pre	es to	en da	tato a a	do uto	oma rizz	and are	a di e è	i a	cco ato	ost	to	e <b>rti</b> pe	r la	zio: na	ni rila ve sa	р	<b>ciate</b> ra mo	enzic	ona	ata;								ent
e ef an	so e erva	efi an:	da fett za	res uat dell	po o ir e p	nsa n dip ores	bili per scriz	tà d nder zion	di nza ni e	qu a d eve	alı lell ent	la ua	pre alm	eser ent	nte e in	auto npar	riz tite		one (	ed	anc	he d	lual	ora	ail d	ann	o n	on (	leriv
	ere a@a							d	İ	aı	utc	ori	zza	zio	ne	al	:	segu	ente		reca	apito	C	li	pos	sta	el	ettro	nic
di r co	o di ali c	i ri	co ntr	nos olli (	cin di p	nent ooliz	to, zia	i cui anc	i e	str	en	ni	sor	no ir				zare, nden											
	·,													_				(fir	n	mato	mato diç	mato digital	mato digitalmen	mato digitalmente)					



#### REGOLAMENTO PER L'ACCESSO NEL PORTO E NEGLI IMPIANTI PORTUALI DI MONFALCONE



Lista dell'allegato 2 (01)

Name of snip		IMO number		riag			PORT Facility		
		Victoria de la compansa de la compan		Si .	¥	5-2-641100-00-00-4W-9200	is and the second		
and the second second	I WILLIAM TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO T	Anagrafica				nto di riconoscim		Categoria o motivazione	
ID Cognome	Nome	Data di nascita	uogo di nascita	Cittadinanza	Tipologia	Numero	Scadenza	per imbarco	
1				5			ST.	G C	
2	10			5			â e	ä	
3	70	*		Si .			Si .		
4	73	1		F	1		計		
5	72	1		37	3		ST .		
6	75	*		<b></b>	3		ă .		
7	**	*		9			<i>a</i>	*	
8				31			St.	Ži.	
9	**			St.			Si .		
10	**	4		Si .	9		<u> </u>	<b>等</b>	
11	75	*		9			3	8	
12				3			St.		
13	72	*		ST .	3		ST .		
14	72	*		舒 一	2		Ši .		
15	72	*		3			<b>3</b>	8	
16				31			St.		
17	75			di .			ST .		
18	1			â)	9		źł .		
19				h			ži –		
20				the second second			ži.		

Firma			



#### REGOLAMENTO PER L'ACCESSO NEL PORTO E NEGLI IMPIANTI PORTUALI DI MONFALCONE



Allegato 2
Comunicazione – Art. 6 del Regolamento

Firma

							Comunicaz	210116 -	- Art. o der Re	gorarnerito	
		COMUI	NICAZIONE DI	ACCESSO A	BORD	OO NAVE – VIS	SITATORI O	CCAS	SIONALI		
dep			<i>tinente)</i> Coman	dante della na	ve/Ra	accomandatario	marittimo cl	he agi		n qualità di per conto del	
		Nome Nave		Tipo Nave Bandiera					Numero IMO		
	ormegg	jiata			press	so il terminal					
	prevista	a arrivare in dat	ta//_			meggio n					
_											
			in data /								
	per l'on	meggio/fonda iı	ndicato sono sta	ate richieste n.	au	ıtorizzazioni pei	r un totale di	n	persone		
				60	8411811						
₋a ne perso		di recarsi a bo	rdo, quale visit		MUNI ale, c	on sbarco prima	a della parte	enza n	ave per le so	ttoelencate	
ID	С	ognome	Nome	Data di nascita	- 1	ittà di nascita Cittadinanza	Documer (tipo – numero		Dal GG/MM/AA	AI GG/MM/AA	
1											
2											
3											
4											
	<b></b>			_	ICHIA						
	-					ni rilasciate ai		PR 28	3.12.2000 n. 4	45)	
•		• .		•		ve sopra men		1-11	.:		
		persone sono l'accesso in p		sugii obbiigni	e res	ponsabilità di	scendenti d	ialia \	rigente Ordir	ianza cne	
•	dell'acc	esso effettua		ıza della pres	ente	o per danni o autorizzaziono npartite;					
	bordo,	in conformità		to sicurezza	passe	numero totale eggeri/dotazio ll'unità.					
M	1onfalco	one,				<b>E</b> '					
						Firma				-	
			SPA	ZIO RISERVAT	O ALL	'IMPIANTO POR	TUALE				
Vist	a il	vigente rego	olamento, il	sottoscritto	PFSC	)		(	dell'impianto	portuale	
		AU	TORIZZO le pe	rsone in elen	co so	pra prodotto <b>ad</b>	accedere a	l mio	impianto por	tuale per	
sali	re a boı	<b>do nave</b> nei te	ermini di quanto	indicato							



Name of ship

# REGOLAMENTO PER L'ACCESSO NEL PORTO E NEGLI IMPIANTI PORTUALI DI MONFALCONE

Flag

IMO number



Lista dell'allegato 2 (01)

Port Facility

				15			S	
		Anagrafica			Documer	nto di riconoscin	nento	Categoria o motivazione
ID Cognome	Nome	Data di nascita	uogo di nascita	Cittadinanza	Tipologia	Numero	Scadenza	per imbarco
1	23			â .			Si si	
2							29	
3	**						<i>3 3</i>	
4	7	1		39			S1 S1	
5				ži.			Si Si	
6				ži.			St	
7	**			A .			31 31	
8	**			<u> </u>			31 31	
9	**			A	9		31 St	
.0					9		29	
1	75			5			31	
.2					9		31	
3				A Comment			<i>3</i> 1	
.4				<i>**</i>			31	
5	70			A			St St	
6		0.		ži.	9		21	
17				A .	9		21	
8				A Comment	9		St 51	
19	3			in the second	9		Si Si	
10	10	\$	1	3	9		8 8	

Firma			